

o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale.

6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1 trattenuti nei Centri di permanenza per i rimpatri rimangono nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima prevista dall'articolo 14, comma 5.

7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei limiti:

a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno;

b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalità di gestione<sup>3 4 5</sup>.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 15-ter, D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito in L. 9 dicembre 2024, n. 187.

<sup>2</sup> Lettera così sostituita dall'art. 15-ter, D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito in L. 9 dicembre 2024, n. 187.

<sup>3</sup> Articolo aggiunto dall'art. 3, D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito in L. 2 agosto 2011, n. 129.

<sup>4</sup> Vedi D.M. 27 ottobre 2011 di attuazione.

<sup>5</sup> La denominazione: «centro di identificazione ed espulsione» di cui al presente articolo è stata sostituita dalla seguente: «centro di permanenza per i rimpatri» ex art. 19, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito in L. 13 aprile 2017, n. 46.

**15. Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione<sup>1</sup>.** 1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice ordina l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risultino socialmente pericoloso<sup>2</sup>.

1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 14, L. 30 luglio 2002, n. 189.

<sup>2</sup> Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 5 ottobre 2023, n. 133, convertito in L. 1 dicembre 2023, n. 176.

<sup>3</sup> Comma aggiunto dall'art. 14, L. 30 luglio 2002, n. 189.

**16. Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione.** 1. Il giudice, nel pronunciare

sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater<sup>1</sup>.

1-bis. In caso di sentenza di condanna per i reati di cui all'articolo 10-bis o all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, la misura dell'espulsione di cui al comma 1 può essere disposta per la durata stabilita dall'articolo 13, comma 14. Negli altri casi di cui al comma 1, la misura dell'espulsione può essere disposta per un periodo non inferiore a cinque anni<sup>2</sup>.

2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4.

3. L'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni.

4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente.

5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l'espulsione. Essa non può essere disposta nei casi di condanna per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo unico, ovvero per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma, del codice. In caso di concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti, l'espulsione è disposta

anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono<sup>3</sup>.

**5-bis.** Nei casi di cui al comma 5, all'atto dell'ingresso in carcere di un cittadino straniero, la direzione dell'istituto penitenziario richiede al questore del luogo le informazioni sulla identità e nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi, il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche e procede all'eventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati. A tal fine, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari strumenti di coordinamento<sup>4</sup>.

**5-ter.** Le informazioni sulla identità e nazionalità del detenuto straniero sono inserite nella cartella personale dello stesso prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230<sup>4</sup>.

6. Salvo che il questore comunichi che non è stato possibile procedere all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalità. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non è assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. Il tribunale decide nel termine di 20 giorni<sup>5</sup>.

7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.

9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui all'articolo 19.

**9-bis.** Nei casi di cui ai commi 1 e 5, quando non è possibile effettuare il rimpatrio dello straniero per cause di forza maggiore, l'autorità giudiziaria dispo-

ne il ripristino dello stato di detenzione per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di espulsione<sup>6,7</sup>.

<sup>1</sup> Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 3, L. 30 ottobre 2014, n. 161.

<sup>2</sup> Comma aggiunto dall'art. 3, L. 30 ottobre 2014, n. 161.

<sup>3</sup> Comma così modificato dall'art. 6, D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito in L. 21 febbraio 2014, n. 10.

<sup>4</sup> Comma aggiunto dall'art. 6, D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito in L. 21 febbraio 2014, n. 10.

<sup>5</sup> Comma così sostituito dall'art. 6, D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito in L. 21 febbraio 2014, n. 10.

<sup>6</sup> Comma aggiunto dall'art. 19, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito in L. 13 aprile 2017, n. 46.

<sup>7</sup> Articolo così sostituito dall'art. 15, L. 30 luglio 2002, n. 189.

**17. Diritto di difesa.** 1. Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale può essere autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. Salvo che la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l'autorizzazione è rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento o del suo difensore. Avverso il diniego di autorizzazione può essere proposta opposizione, nel termine perentorio di sessanta giorni, al giudice davanti al quale pende il procedimento penale. Il giudice, sentito il pubblico ministero, decide con decreto non impugnabile entro trenta giorni dal deposito dell'opposizione. Nel corso delle indagini preliminari decide il giudice delle indagini preliminari<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 1, D.L. 5 ottobre 2023, n. 133, convertito in L. 1 dicembre 2023, n. 176.

### CAPO III DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO

**18. Soggiorno per motivi di protezione sociale.** 1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di

sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedicata ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risult la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

3-bis. Per gli stranieri e per i cittadini di cui al comma 6-bis del presente articolo, vittime dei reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo si applica, sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 228 del 2003 e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa con la Conferenza Unificata, è definito il programma di emersione, assistenza e protezione

sociale di cui al presente comma e le relative modalità di attuazione e finanziamento<sup>1</sup>.

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo reca la dicitura casi speciali, ha la durata di un anno e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per l'insierimento socio-lavorativo o per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio<sup>2</sup>.

4-bis. I titolari del permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023<sup>3</sup>.

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e già dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo<sup>4</sup>.

7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Comma aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24 e poi così modificato dall'art. 5, D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito in L. 9 dicembre 2024, n. 187.

<sup>2</sup> Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 4, D.L. 3 ottobre 2025, n. 146, convertito in L. 1 dicembre 2025, n. 179.

<sup>3</sup> Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 3 ottobre 2025, n. 146, convertito in L. 1 dicembre 2025, n. 179.

<sup>4</sup> Comma aggiunto dall'art. 6, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito in L. 26 febbraio 2007, n. 17.

<sup>5</sup> Le liste di collocazione ordinarie e speciali sono state sopprese dall'art. 1-bis, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

**18-bis. Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica.** 1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 558-bis, 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerge un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, con il parere favorevole dell'autorità giudiziaria precedente ovvero su proposta di quest'ultima, rilascia un permesso di soggiorno per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima<sup>1</sup>.

1-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo reca la dicitura "casi speciali", ha la durata di un anno e consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. I titolari del permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del

medesimo decreto-legge n. 48 del 2023. Alla scadenza, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi<sup>2</sup>.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo per l'incolumità personale.

3. Il medesimo permesso di soggiorno può essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 è valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno è comunque richiesto il parere dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma 1.

4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali di cui al comma 3, o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 7, D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito in L. 5 maggio 2023, n. 50.

<sup>2</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in L. 1º dicembre 2018, n. 132, a decorrere dal 4 dicembre 2018 e poi così modificato dall'art. 4, D.L. 3 ottobre 2025, n. 146, convertito in L. 1 dicembre 2025, n. 179.

<sup>3</sup> Articolo aggiunto dall'art. 4, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119.

**18-ter.** *Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.* 1. Quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale commesso in danno di un lavoratore straniero nel territorio nazionale siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero nel territorio nazionale e questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili, il questore, su proposta dell'autorità giudiziaria precedente, rilascia con immediatezza un permesso di soggiorno per consentire alla vittima e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza, all'abuso o allo sfruttamento.

2. Quando le situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti dello straniero sono segnalate all'autorità giudiziaria o al questore dall'Ispettorato nazionale del lavoro, quest'ultimo contestualmente esprime un parere anche in merito all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno, trasmettendo ogni elemento ritenuto utile a sostegno del parere medesimo<sup>1</sup>.

3. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo reca la dicitura «casi speciali», ha la durata di un anno e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente per la conclusione delle misure di inserimento socio-lavorativo o per motivi di giustizia. Il permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è data comunicazione, anche in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali<sup>1</sup>.

4. Alla scadenza, il permesso di cui al presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno e al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi. Il permesso di cui al presente articolo è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o comunque accertata dal questore, o quando vengono

meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto di cui all'articolo 603-bis del codice penale, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno di cui al presente articolo e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.

6. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero, cui è stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino a eventuale comunicazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, che attesta l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 3 ottobre 2025, n. 146, convertito in L. 1 dicembre 2025, n. 179.

<sup>2</sup> Articolo aggiunto dall'art. 5, D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito in L. 9 dicembre 2024, n. 187.

**19. Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili.** 1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione<sup>2</sup>.

1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani<sup>3</sup>.

1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale<sup>4</sup>.

1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati<sup>5</sup>.

2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:

a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;

c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana<sup>6</sup>;

d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono<sup>7</sup>;

d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finchè persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale<sup>8</sup>.

2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate<sup>9</sup>.

<sup>1</sup> Rubrica così modificata dall'art. 3, D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito in L. 2 agosto 2011, n. 129.

<sup>2</sup> Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 173, a decorrere dal 20 dicembre 2020. Tali nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del D.L. 130/2020 cit. avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile.

<sup>3</sup> Comma aggiunto dall'art. 3, L. 14 luglio 2017, n. 110, a decorrere dal 18 luglio 2017 e poi così sostituito dall'art. 1, D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 173, a decorrere dal 20 dicembre 2020. Tali nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del D.L. 130/2020 cit. avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile. Infine così modificato dall'art. 7, D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito in L. 5 maggio 2023, n. 50.

<sup>4</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 173, a decorrere dal 20 dicembre 2020 (tali nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del D.L. 130/2020 cit. avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile e poi così modificato dall'art. 7, D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito in L. 5 maggio 2023, n. 50).

<sup>5</sup> Comma aggiunto dall'art. 3, L. 7 aprile 2017, n. 47.

<sup>6</sup> Lettera così modificata dall'art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.

<sup>7</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 2000, n. 376, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lett. d), comma 2, art. 17, L. 6 marzo 1998, n. 40, ora sostituita dalla presente lettera, nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio.

<sup>8</sup> Lettera aggiunta dall'art. 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in L. 1º dicembre 2018, n. 132, a decorrere dal 4 dicembre 2018 e poi così modificata dall'art. 1, D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 173, a decorrere dal 20 dicembre 2020 (tali nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del D.L. 130/2020 cit. avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile) e poi così modificata dall'art. 7, D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito in L. 5 maggio 2023, n. 50.

<sup>9</sup> Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito in L. 2 agosto 2011, n. 129.

**20. Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali.** 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in derogà a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.

**20-bis. Permesso di soggiorno per calamità.** 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamità<sup>1</sup>.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi, ed è rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi se permanegono le condizioni di grave calamità di cui al comma 1; il permesso è valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro<sup>1,2</sup>.

<sup>1</sup> Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 7, D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito in L. 5 maggio 2023, n. 50.

<sup>2</sup> Articolo aggiunto dall'art. 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in L. 1º dicembre 2018, n. 132, a decorrere dal 4 dicembre 2018.

### TITOLO III DISCIPLINA DEL LAVORO

**21. Determinazione dei flussi di ingresso.** 1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Con tali decreti altresì assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonché agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza<sup>1</sup>.

1-bis. Al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e secondo le procedure di cui agli articoli 22 e 24, in quanto compatibili, possono essere autorizzati l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio<sup>2</sup>.

2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.

3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.

4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento.

4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infraunuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio<sup>3</sup>.

4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo<sup>3</sup>.

5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Nell'ambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero l'approvazione di domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.

7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalità di collegamento con l'archivio organizzato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.

8. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno 1998<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 17, L. 30 luglio 2002, n. 189.

<sup>2</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 10 marzo 2003, n. 20, convertito in L. 5 maggio 2003, n. 50.

<sup>3</sup> Comma aggiunto dall'art. 17, L. 30 luglio 2002, n. 189.

<sup>4</sup> Le liste di collocamento ordinarie e speciali sono state sopprese dall'art. 1-bis, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

**22. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.** 1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve trasmettere in via telematica, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa<sup>1</sup>:

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato dai dormitori stabili del cantiere è ammessa la presentazione di un'autocertificazione del datore di lavoro che attesti i requisiti di cui all'allegato XIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato da una struttura alberghiera o struttura ricettiva comunque denominata, ai fini dell'idoneità dell'alloggio è sufficiente l'indicazione della struttura ospitante, ferme restando le eventuali responsabilità a carico della medesima struttura in caso di mancata osservanza della normativa di settore<sup>2</sup>;

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva

dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro;

d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata<sup>3</sup>;

d-ter) indicazione del domicilio digitale inserito in uno degli indici nazionali istituiti dagli articoli 6-bis e 6-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82<sup>4</sup>.

2-bis. La previa verifica di cui al comma 2 si intende esperita con esito negativo se il centro per l'impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero<sup>5</sup>.

2-bis.1. I datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, che intendono presentare, nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4, richiesta di nulla osta per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per gli ingressi previsti dai medesimi decreti, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda, tramite il portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le amministrazioni effettuano i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla precompilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'Ispettorato nazionale del lavoro può effettuare, anche in via anticipata, le verifiche ispettive di competenza sui moduli di domanda precompilati, resi disponibili dal Ministero dell'interno, ai fini dell'eventuale esclusione dei datori di lavoro o delle organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, dalla procedura informatica di presentazione della domanda nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4<sup>6</sup>.

2-bis.2. I datori di lavoro di cui al comma 2-bis.1 possono presentare come utenti privati non più di tre richieste di nulla osta al lavoro subordinato per ciascuna delle annualità di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma. Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni di categoria dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis nonché tramite i soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e

dalle agenzie di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritte nell'albo delle agenzie per il lavoro, istituito ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, i quali garantiscono che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale al volume degli affari o dei ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero dei dipendenti e del settore di attività dell'impresa<sup>6</sup>.

2-ter. È irricevibile la richiesta presentata ai sensi del comma 2 dal datore di lavoro che, nel triennio antecedente la presentazione, avendo presentato una precedente richiesta di nulla osta al lavoro, all'esito della relativa procedura non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. La disposizione di cui al primo periodo non si applica se il datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile. È altresì irricevibile la richiesta presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione della stessa, risultati emesso decreto che dispone il giudizio per i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale o emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per i predetti reati<sup>5</sup>.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

4. [...]<sup>7</sup>.

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le informazioni dalla questura competente, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio<sup>8</sup>.

5.01 Il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui al presente articolo<sup>9</sup>.

5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto<sup>10</sup>.

5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

c) reato previsto dal comma 12<sup>11</sup>.

5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui al comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo comma, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici<sup>11</sup>.

5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno<sup>9</sup>.

5-quater:1. Il termine massimo per il rilascio del nulla osta di cui al comma 5 è ridotto a trenta giorni per l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato degli stranieri che partecipano ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, di cui all'articolo 23<sup>12</sup>.

5-quinquies. Il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro quindici giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato. In caso di conferma, l'uf-

ficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia<sup>513</sup>.

6. Entro quindici giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento, nel termine di cui al primo periodo, è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno<sup>14</sup>.

6-bis. Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale<sup>9</sup>.

7. [...]<sup>15</sup>.

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'atribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il

numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini del rilascio, da parte del lavoratore, della dichiarazione di immediata disponibilità con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari<sup>16</sup>.

11-bis. [...]<sup>17</sup>.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato<sup>18</sup>.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale<sup>13 19</sup>.

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente<sup>13</sup>.

12-quater. [...]<sup>20</sup>.

12-quinquies. [...]<sup>21</sup>.

12-sexies. [...]<sup>22</sup>.

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavo-

ratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione<sup>23 24</sup>.

<sup>1</sup> Alinea così modificato dall'art. 9, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 99 e poi dall'art. 1, D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito in L. 9 dicembre 2024, n. 187.

<sup>2</sup> Lettera, da ultimo, così modificata dall'art. 4, L. 2 dicembre 2025, n. 182.

<sup>3</sup> Lettera aggiunta dall'art. 2, D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito in L. 5 maggio 2023, n. 50 e poi così sostituita dall'art. 1, D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito in L. 9 dicembre 2024, n. 187.

<sup>4</sup> Lettera aggiunta dall'art. 1, D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito in L. 9 dicembre 2024, n. 187.

<sup>5</sup> Comma aggiunta dall'art. 1, D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito in L. 9 dicembre 2024, n. 187.

<sup>6</sup> Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 3 ottobre 2025, n. 146, convertito in L. 1 dicembre 2025, n. 179.

<sup>7</sup> Comma abrogato dall'art. 9, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 99.

<sup>8</sup> Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 1, D.L. 3 ottobre 2025, n. 146, convertito in L. 1 dicembre 2025, n. 179.

<sup>9</sup> Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito in L. 5 maggio 2023, n. 50.

<sup>10</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 40.

<sup>11</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 e poi così modificato dall'art. 1, D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito in L. 9 dicembre 2024, n. 187.

<sup>12</sup> Comma aggiunto dall'art. 4, L. 2 dicembre 2025, n. 182.

<sup>13</sup> Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 3 ottobre 2025, n. 146, convertito in L. 1 dicembre 2025, n. 179.

<sup>14</sup> Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito in L. 9 dicembre 2024, n. 187 e poi così

modificato dall'art. 1, D.L. 3 ottobre 2025, n. 146, convertito in L. 1 dicembre 2025, n. 179.

<sup>15</sup> Comma abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.

<sup>16</sup> Comma così modificato dall'art. 4, L. 28 giugno 2012, n. 92 e poi dall'art. 2, D.Lgs. 18 ottobre 2023, n. 152.

<sup>17</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94 (modificato dall'art. 9, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 99 e dall'art. 5, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in L. 21 febbraio 2014, n. 9) e poi abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.

<sup>18</sup> Comma così modificato dall'art. 5, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125.

<sup>19</sup> Lettera così modificata dall'art. 5, D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito in L. 9 dicembre 2024, n. 187.

<sup>20</sup> Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito in L. 5 maggio 2023, n. 50 e poi abrogato dall'art. 5, D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito in L. 9 dicembre 2024, n. 187.

<sup>21</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 e poi abrogato dall'art. 5, D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito in L. 9 dicembre 2024, n. 187.

<sup>22</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in L. 1º dicembre 2018, n. 132, a decorrere dal 4 dicembre 2018 e poi abrogato dall'art. 5, D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito in L. 9 dicembre 2024, n. 187.

<sup>23</sup> Articolo così sostituito dall'art. 18, L. 30 luglio 2002, n. 189.

<sup>24</sup> Le liste di collocamento ordinarie e speciali sono state sopprese dall'art. 1-bis, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

**23. Corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine<sup>1</sup>.** 1. Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'istruzione e del merito o dal Ministero dell'università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine<sup>2</sup>.

2. L'attività di cui al comma 1 è finalizzata:

a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato;

b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di origine;

c) allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.

2-bis. È consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'ar-

## 2.2. Visti e permessi di soggiorno

### Giurisprudenza nazionale

In tema di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, al rilascio, nelle more del giudizio, del **permesso** di trattenersi in Italia per **motivi familiari** non può conseguire la **sentenza di non luogo a procedere** di cui all'art. 10-bis, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, trattandosi di permesso di soggiorno diverso da quelli espressamente indicati dalla norma. *Cass. pen., 21 ottobre 2024, n. 38614.*

La controversia avente ad oggetto l'**impugnazione del diniego del visto di ingresso del cittadino extra UE, familiare di cittadino UE**, emesso dall'autorità consolare all'estero, e l'affermazione del diritto di soggiorno, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 30 del 2007 (e non dell'art.30, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998) è di **competenza territoriale della Sezione specializzata**, in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, del **Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento**, ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 13 del 2017, conv. con mod. dalla l. n. 46 del 2017, in combinato disposto con l'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998. *Cass. 9 luglio 2024, n. 18773.*

In materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 2007, non presuppone la **convivenza effettiva** dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del richiedente ma, ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, deve **essere negato ove il matrimonio risulti fittizio** o di convenienza, assumendo a tal fine rilievo le "linee guida" elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l'abuso dei diritti comunitari, e il "manuale" redatto dalla stessa Commissione, recante, invece, l'indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la decisione di merito che aveva ritenuto il carattere fittizio del matrimonio allegato dalla ricorrente con un cittadino italiano, non avendo la prima dimostrato come i coniugi si fossero conosciuti, come fosse organizzato il menage familiare, perché la ricorrente non si trovasse nel domicilio indicato, neppure corrispondente a quello invece dichiarato da alcuni testimoni, in definitiva non offrendo alcuna **allegazione e prova** in ordine all'organizzazione della vita familiare ed alla condivisione di spazi domestici, di interessi o di progetti di vita comune). *Cass., 14 maggio 2024, n. 13189.*

In tema di soggiorno per **motivi di coesione familiare**, in caso di diniego da parte dell'amministrazione del rilascio della carta di soggiorno, motivato dalla mancata allegazione di documentazione ufficiale attestante la **convivenza** tra il familiare richiedente il permesso e il cittadino italiano, e di impugnazione del suddetto diniego, il diritto soggettivo al soggiorno deve essere accertato nel giudizio dinanzi al giudice ordinario e, nell'ambito di questo giudizio, può essere dato ingresso anche ad una **prova testimoniale**, che dimostri, in modo serio e rigoroso, la convivenza e il legame familiare esistente tra lo straniero e il cittadino UE. *Cass., 24 aprile 2024, n. 11033.*

In tema di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, al rilascio, nelle more del giudizio, del **permesso** di trattenersi in Italia per **motivi familiari** non può conseguire la **sentenza di non luogo a procedere** di cui all'art. 10-bis, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, trattandosi di permesso di soggiorno diverso da quelli espressamente indicati dalla norma. *Cass. pen., 21 ottobre 2024, n. 38614.*

In senso difforme rispetto a Cass. pen., 21 ottobre 2024, n. 38614: In tema di immigrazione clandestina, la **sentenza di non luogo a procedere ex art. 10-bis, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286**, consegue anche al rilascio, nelle more del giudizio, del permesso di trattenersi in Italia per motivi familiari, che trova giustificazione nel riconoscimento dei diritti della famiglia e dell'agevolazione dei relativi compiti, a norma degli artt. 29 e 31 Cost. *Cass. pen., 11 dicembre 2023, n. 49246.*

È **dichiarato costituzionalmente illegittimo**, per violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, il **combinato disposto degli artt. 4, comma 3,**

e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui ricomprende, tra le ipotesi di condanna **automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro**, anche quelle, pur non definitive, per il reato del c.d. "piccolo spaccio" di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, e quelle definitive per il reato di **commercio di prodotti con segni falsi di cui all'art. 474**, secondo comma, cod. pen., senza prevedere che l'autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente. Il combinato disposto censurato dal Consiglio di Stato, sez. terza, fa discendere dalle condanne previste per i reati indicati la conseguenza automatica del diniego di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, ovvero della sua revoca; tale automatismo, introdotto per i reati indicati con la legge n. 189 del 2002, è manifestamente irragionevole, considerando che, per il primo di essi, è escluso l'arresto obbligatorio in flagranza e che, per il secondo, la forbice edittale non è nemmeno tale da comportare la misura dell'arresto facoltativo in flagranza. Risulta inoltre contrario al principio di proporzionalità, letto anche alla luce dell'art. 8 CEDU, escludere la possibilità che l'amministrazione valuti la situazione concreta, in relazione al percorso di inserimento nella società; tanto più ove in riferimento alla sola ipotesi di rinnovo, e non di rilascio, del permesso di soggiorno: ciò che lascia intravvedere un possibile processo di integrazione dello straniero, processo che sarebbe irreversibilmente compromesso ove non si consentisse la prosecuzione del percorso lavorativo intrapreso. Né l'interesse dello Stato alla sicurezza e all'ordine pubblico subisce alcun pregiudizio dalla sola circostanza che l'autorità amministrativa operi, in presenza di una condanna per il reato di cui si tratta, un apprezzamento concreto della situazione personale dell'interessato, a sua volta soggetto all'eventuale sindacato di legittimità operato dal giudice. *Corte Cost., 10 maggio 2023, n. 88*.

Il visto per **ricongiungimento familiare** ad un cittadino extracomunitario, coniuge di un cittadino italiano, non può essere rifiutato per il solo fatto che sul suo conto sussista una segnalazione ai fini della non ammissione entro lo spazio Schengen, dovendosi infatti verificare se la presenza di tale persona dia luogo ad una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della collettività e se sia stata rispettata la procedura prescritta, con particolare riguardo alla considerazione degli interessi dello Stato membro che ha effettuato la segnalazione Schengen e che deve essere previamente consultato ex art. 25, par. 1, comma primo, della c.d. "CAAS" (Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen). *Cass. 26 aprile 2023, n. 10977*.

In tema d'immigrazione, l'impugnazione spiegata avverso il **diniego del visto d'ingresso ai fini del art. 20422 ricongiungimento per motivi familiari** ex art. 20 del d.lgs. n. 150 del 2011, come innovato dall'art. 7, comma 1, lett. e), del d.l. n. 13 del 2017, conv., con modif., dalla l. n. 46 del 2017, ove venga **convenuto in giudizio il Ministero** degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del quale gli uffici consolari deputati al rilascio del visto d'ingresso sono un'articolazione periferica, deve essere proposta dinanzi alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione del **Tribunale di Roma**. *Cass. 19 aprile 2023, n. 10470*.

In materia di **prova testimoniale**, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che, in tema di **revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari** dello straniero, aveva ritenuto inattendibile la deposizione testimoniale della moglie italiana sulla circostanza della convivenza effettiva con il ricorrente, senza dare contezza di quegli ulteriori elementi destinati a corroborare la ritenuta non credibilità della teste). *Cass. 28 febbraio 2023, n. 6001*.

In tema di **ricongiungimento con i propri familiari** del cittadino straniero che abbia **ottenuto la protezione internazionale**, le agevolazioni probatorie previste dall'art. 29 bis, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998 non vanno interpretate in senso restrittivo, come destinate alla sola

dimostrazione del vincolo familiare, ma devono essere estese anche agli altri elementi che qualificano tale vincolo ai fini dell'ottenimento del visto d'ingresso. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva ritenuto sussistenti i presupposti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento del richiedente con un genitore, attribuendo valore anche ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sul mantenimento in via esclusiva del genitore da parte del richiedente stesso, considerata come prova atipica liberamente valutabile dal giudice). *Cass. 24 gennaio 2023, n. 2168*

In tema di diritti dei cittadini stranieri, la previsione contenuta nell'art. 103, comma 2 quater, d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. in l. n. 27 del 2020 (recante misure connesse all'**emergenza epidemiologica** da covid-19), che ha differito il **termine di validità dei permessi di soggiorno** al 31 agosto 2020 (poi nuovamente differito al 31 gennaio 2021), si applica anche ai visti d'ingresso, i quali pure consentono il soggiorno del titolare per tutto il tempo della loro validità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza del giudice di pace, che aveva respinto l'opposizione al decreto prefettizio di espulsione, ritenendo non applicabile al visto d'ingresso per il turismo il menzionato differimento di validità "ex lege"). *Cass. 29 novembre 2022, n. 35044*.

Anche in materia di **diniego di rinnovo di permesso di soggiorno** la legittimità del provvedimento amministrativo va valutata avendo riguardo al **momento della sua adozione**, senza tener conto delle sopravvenienze. *Cons. giust. sic., 11 luglio 2022, n. 814*.

Di regola, la **legittimità del provvedimento impugnato va vagliata al momento della sua adozione**, sulla scorta del principio del tempus regit actum, essendo irrilevanti le circostanze sopravvenute.

Nella **specifica materia dell'immigrazione**, il giudizio amministrativo, come giudizio sulla situazione giuridica soggettiva e non solo sull'atto impugnato, impone la valutazione degli elementi che si sono effettivamente concretizzati nelle more tra l'istanza presentata, il suo esame da parte dell'amministrazione ed il giudizio dinanzi al giudice, specie quando **emergano elementi** per il riconoscimento di altro titolo di soggiorno, perché, se è vero che questi ultimi non possono incidere sulla legittimità formale dell'atto, **possono comunque incidere sulla situazione giuridica dell'interessato**, che può essere irrimediabilmente compromessa dalla loro pretermissione, con pregiudizio a diritti fondamentali della persona umana. L'amministrazione, pertanto, nell'esercizio del suo potere, deve **tenere in debito conto le circostanze sopravvenute che, anche se non conoscibili perché non esistenti al momento dell'adozione dell'atto**, comunque hanno modificato la situazione giuridica dell'interessato e possono, nel rispetto della normativa vigente e in concorrenza degli ulteriori indefettibili presupposti, condurre ad una nuova valutazione ed un differente esito procedimentale. *Cons. St., 1 giugno 2022, n. 4467*.

È **costituzionalmente illegittimo** l'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nel testo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 3, lettera a), della legge n. 238 del 2021, nella parte in cui esclude dalla concessione dell'assegno di maternità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002. *Corte Cost., 4 marzo 2022, n. 54*. In tema di **ricongiungimento** del cittadino straniero che abbia ottenuto la **protezione internazionale con i propri familiari**, le **agevolazioni probatorie** previste dall'art. 29 bis, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998 non vanno interpretate in senso restrittivo, come destinate alla sola dimostrazione del vincolo familiare ma **devono essere estese** anche agli altri elementi che qualificano tale vincolo ai fini del rilascio del **visto d'ingresso** (come la vivenza a carico e l'assenza di altri figli in patria, in caso di ricongiungimento con un genitore). *Cass., 14 ottobre 2021, n. 28200*.

Ai fini del **rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari**, deve essere valutata sia la pericolosità sociale del soggetto, sia l'effettiva esistenza dei legami familiari presupposti alla richiesta: la prima va esaminata in base agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione, ovvero in base a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, potendosi, a tal fine, richiamare i precedenti penali del soggetto, se risalenti nel tempo, solo come elemento di sostegno indiretto della valutazione, in quanto indicatori della sua personalità; la seconda deve tener conto degli elementi di fatto emersi dall'istruttoria, avendo cura di attribuire valenza neutra a quelli che, oggettivamente, non sono idonei ad indicare un sostanziale abbandono, da parte del richiedente, del contesto familiare, o comunque una sua rilevante disaffezione nei confronti dei suoi prossimi congiunti. *Cass., 19 marzo 2021, n. 7842*. In materia di immigrazione, il rilascio del **permesso di soggiorno per motivi familiari** al cittadino extracomunitario **coniuge di cittadino italiano**, disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 2007, non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del richiedente ma, ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere negato ove il **matrimonio risulti fittizio o di convenienza**, assumendo a tal fine rilievo le "linee guida" elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di **criteri valutativi** che inducono ad escludere l'abuso dei diritti comunitari, e il "manuale" redatto dalla stessa Commissione, recante, invece, l'indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione, che aveva ritenuto legittimo il diniego del permesso di soggiorno risultando il matrimonio contratto subito dopo il provvedimento di espulsione di uno dei coniugi, conosciutisi appena tre giorni prima, in assenza della prova della consumazione o della successiva convivenza, ma con la dimostrazione del pagamento di un compenso in favore del consorte italiano). *Cass., 10 marzo 2021, n. 6747*. In materia di immigrazione, il rilascio del **permesso di soggiorno per motivi familiari** ex art. 30 del d.lgs. n. 286 del 1998, presuppone l'esistenza in capo al richiedente di un valido titolo di soggiorno, (anche solo potenziale, in pendenza di una domanda finalizzata ad ottenerlo) tranne che nell'ipotesi prevista dalla lett. d) del detto art. 30, ove colui che formula la relativa istanza deve però esercitare la **responsabilità genitoriale** sul figlio minore residente in Italia, non essendo peraltro sufficiente la sola esistenza di un nucleo familiare per consentire la permanenza in Italia di cittadini stranieri al di fuori delle regole che disciplinano il loro ingresso nel territorio dello Stato, fermo restando che, in presenza di altri presupposti, l'interesse superiore del minore è comunque tutelato dall'art. 31 del medesimo d.lgs. *Cass., 3 dicembre 2020, n. 31565*.

**L'omissione dell'avviso di avvio del procedimento amministrativo di revoca del permesso di soggiorno** non determina la nullità del provvedimento di revoca per carenza di un suo requisito formale, ma impone al giudice, chiamato a pronunciarsi sulla sua impugnazione, di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che egli, a causa del mancato avviso, non abbia potuto avanzare in fase amministrativa. *Cass. 11 novembre 2020, n. 25315*.

In tema di **visto per ricongiungimento familiare**, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'**art. 29 del d.lgs. n. 286 del 1998**, anche alla luce dell'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e dell'art. 24 della Carta di Nizza, impone di non escludere che la norma possa essere **estesa anche ai minori affidati mediante "kafalah" di tipo negoziale**, dovendosi comunque valutare la rispondenza del provvedimento al preminente interesse del minore, atteso che quella convenzionale, pur non equiparabile alla "kafalah" di natura pubblicistica, mira pur sempre a far godere al minore maggiori opportunità di crescita e migliori condizioni di vita, salvaguardando il rapporto con i genitori. (Nella specie la S. C. ha cassato il provvedimento della corte d'appello - che aveva confermato l'annullamento del diniego del visto per ricongiungimento familiare, richiesto da un cittadino straniero in favore del fratello minore, a lui affidato dalla madre mediante atto notarile - poiché, ritenendo erroneamente non pertinente l'istituto islamico della "kafalah", si era limitata ad equiparare il caso in esame all'ipotesi di cui all'art. 9, comma 4, l. n. 184 del 1983, ritenendolo quindi non in contrasto

con l'ordinamento nazionale, senza avere accertato la ragione pratico-giuridica dello specifico affidamento e la sua compatibilità con l'ordinamento di provenienza e senza avere valutato se esso fosse, alla luce della concreta situazione personale e familiare del minore, coerente con il suo superiore interesse). *Cass. 11 novembre 2020, n. 25310.*

Il requisito della **convivenza effettiva** del cittadino straniero con il coniuge di nazionalità italiana non è richiesto ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per coloro che rientrano nella categoria di cui all'art. 30, comma 1, lett. b), del d.lgs n. 286 del 1998, essendo ostativo a tale rilascio o rinnovo solo l'accertamento che il matrimonio fu contratto allo **scopo esclusivo di** permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato. *Cass. 27 febbraio 2020, n. 5378.*

In materia di soggiorno per motivi di coesione familiare, ai fini del rilascio **della carta di soggiorno ad** un genitore, non appartenente all'Unione Europea, di minore, cittadino dell'U.E., e convivente con cittadina dell'U.E. residente in Italia, pur costituendo un presupposto la **convivenza tra** i predetti, la loro relazione stabile di fatto – "debitamente attestata" con "documentazione ufficiale", ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 30 del 2007, nel testo introdotto dalla legge europea n. 97 del 2013 – può essere comprovata anche con l'atto di nascita del minore o con altra documentazione idonea, diversa da quella prevista dalla legge n. 76 del 2016 in materia di unioni civili (nella specie inoperante, attesa l'epoca di presentazione dell'istanza). *Cass. 17 febbraio 2020, n. 3876.*

### Giurisprudenza europea

Non può essere accolta l'**istanza cautelare di sospensione di un provvedimento di annullamento del visto di ingresso**, con conseguente respingimento alla frontiera, sul presupposto che la Tunisia non sarebbe un **Paese sicuro**, atteso che la stessa è ricompresa tra i paesi di origine sicuri, ai sensi dell'art. 1 del d.m. 17 marzo 2023. (Il giudice di primo grado aveva sostenuto che il respingimento non potesse essere annullato in base alla mera circostanza che la Tunisia non sarebbe un paese sicuro; e ciò sia perché con la Tunisia vi è un accordo internazionale per i respingimenti alla frontiera, ed il giudice non può, di fatto, disapplicare un accordo internazionale, in quanto atto politico sottratto alla giurisdizione del giudice amministrativo; sia perché la valutazione di sicurezza di un paese è parimenti una valutazione politica, come tale sottratta al sindacato del giudice. È stata quindi confermata l'ordinanza di primo grado reiettiva della domanda cautelare). *Cons. giust. sic., 6 settembre 2024, n. 289.*

La **direttiva (UE) 2016/801** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per **motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi**, e collocaamento alla pari, in particolare alla luce del suo articolo 3, punto 3, deve essere interpretata nel senso che: essa non osta a che uno Stato membro, pur non avendo trasposto l'articolo 20, paragrafo 2, lettera f), di tale direttiva, respinga una domanda di ammissione nel suo territorio per motivi di studio con la motivazione che il cittadino di paese terzo ha presentato tale domanda senza avere la reale **intenzione di studiare** nel territorio di tale Stato membro, in applicazione del principio generale di diritto dell'Unione del divieto di pratiche abusive. L'**articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2016/801**, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a che il ricorso avverso una decisione adottata dalle autorità competenti che respinge una domanda di ammissione nel territorio di uno Stato membro per motivi di studio consista esclusivamente in un **ricorso di annullamento**, senza che il giudice investito di tale ricorso disponga del potere di sostituire, se del caso, la propria valutazione a quella delle autorità competenti o di adottare una nuova decisione, purché le condizioni in cui tale ricorso è proposto e, se del caso, le condizioni in cui la sentenza emessa in esito a quest'ultimo viene eseguita, siano tali da consentire l'adozione entro un breve termine di una nuova decisione, conforme alla valutazione contenuta nella sentenza che ha disposto l'annullamento, in modo tale che il cittadino di paese terzo sufficientemente diligente possa giovarsi della piena